



**Il nuovo bando per gli alloggi popolari sarà pubblicato a partire dal 24/10/2016 e fino al 23/12/2016, per 60 giorni consecutivi (90 giorni per i cittadini Italiani residenti all'estero e iscritti AIRE).**

**Il Bando avrà carattere generale e non integrativo per cui al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva le vecchie graduatorie saranno considerate decadute.**

**Pertanto tutti gli interessati, anche quelli già inseriti nella vigente graduatoria, dovranno presentare nuova domanda.**

### **Chi può presentare la domanda al Bando ERP 2016:**

- Nuovi aspiranti all'assegnazione che partecipano per la prima volta, o soggetti già assegnatari, in caso di variazione del nucleo familiare non derivante da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozione e affidamenti, che si trovino in situazione di sovraffollamento.
- I nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari o extra comunitari che risiedano nel Comune di Bagno a Ripoli ovvero che vi svolgono stabilmente la propria attività lavorativa. Non possono essere presentate più domande in Comuni diversi a pena di esclusione.
- I soggetti richiedenti, cioè le persone che firmano la domanda a nome del proprio nucleo familiare, devono risiedere stabilmente nella Regione Toscana da almeno 5 anni, ovvero prestare attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della Regione Toscana da almeno 5 anni.
- I cittadini extracomunitari che siano in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi della normativa nazionale vigente, e che svolgano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
- Il nucleo familiare che abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a €. 16.500,00. Il nucleo familiare è quello che risulta da visura anagrafica. I coniugi (non legalmente separati) anche se non conviventi sono da considerarsi componenti del nucleo familiare.



### Ulteriori requisiti:

- I nuclei familiari i cui componenti non abbiano diritti di proprietà, abitazione, usufrutto o uso su immobili ad uso abitativo in Italia o all'estero. Eccezioni: documentata indisponibilità delle proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale o delle proprietà pro-quota, per "indisponibilità" si intende la non fruibilità dell'alloggio che deve essere dimostrata da parte del richiedente.

**I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesta che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l'indisponibilità del bene.**

- **Nessun componente del nucleo familiare** deve essere titolare di beni mobili registrati (es. autoveicoli, motoveicoli, navi, aeromobili) il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, a meno che possa dimostrare che tale bene è utilizzato per l'attività lavorativa.
- **Nessun componente del nucleo familiare** deve aver ottenuto precedentemente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- **Nessun componente del nucleo familiare** deve avere a suo carico dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d ed e) della Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge regionale n. 41/2015, salvo che il debito conseguente a morosità risulti già estinto.
- **Nessun componente del nucleo familiare** negli ultimi cinque anni deve aver occupato abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.